



PROVINCIALE DI SASSARI

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI INERENTI LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E ALLA RACCOLTA DEL SANGUE E/O EMOCOMPONENTI NELLA PROVINCIA DI SASSARI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 LETTERA B) DELLA L. N. 219/2005 E ART. 2 DELL'ACCORDO CONFERENZA STATO REGIONI, REPERTORIO ATTI N. 115/CSR DEL 20 MARZO 2008.

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari (di seguito denominata ASL), in persona del Commissario Straordinario Agostino Sussarellu, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Sassari, in via Montegrappa n. 82 (cod. fisc. 92005870909);

TRA

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari (di seguito AOU), in persona del Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Pintor, nato a Nuoro il 14.07.1963, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Via Coppino n. 26 (cod. fisc. 02268260904);

E

l'Associazione Volontari Italiani del Sangue (di seguito denominata AVIS) - sezione provinciale di Sassari, n. 463 di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato (C.F. 92026740909), nella persona del suo Presidente Sig. Vincenzo Dore nato a Torralba (SS) il 21/10/1960, in qualità di legale rappresentante, domiciliato presso la sede legale della medesima in Sassari, S.V. Taniga - Località San Camillo, Box Postale 72 - 07100 SASSARI, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO:

- che la Legge n.219/2005 riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, anonima, gratuita e responsabile del sangue e dei suoi componenti e valorizza il ruolo delle Associazioni dei Volontari del Sangue, prevedendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali e il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione del

- sangue e la tutela della salute dei donatori, dei riceventi e degli operatori addetti alla raccolta;
- che attraverso il Piano Regionale Sangue e Plasma 2008 – 2010 la Regione Autonoma della Sardegna valorizza il ruolo del Volontariato nelle attività di programmazione e raccolta del sangue e nelle attività istituzionali;
 - che il Ministero della Salute con Decreto 24 settembre 2014 (G.U. Serie Generale, n. 261 del 14 novembre 2014) ha emanato il Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2014;
 - che il Ministero della Salute con Decreto 20 maggio 2015 (G.U. Serie Generale, n. 161 del 14 luglio 2015) ha emanato il Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2015;
 - che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/28 del 30.12.2010 attua quanto disposto dall'Accordo della Conferenza Stato Regioni, Repertorio Atti n. 115 del 20 marzo 2008;
 - che l'esperienza di partecipazione maturata consente oggi di consolidare e migliorare il rapporto collaborativo tra le Associazioni dei Donatori di Sangue e le Strutture Trasfusionali della Regione, contribuendo allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi;
 - che l'Avis provinciale di Sassari organizza e gestisce su tutto il territorio provinciale una capillare attività di raccolta sangue intero ed emocomponenti da aferesi dietro copertura dei costi ad essa connessi secondo quanto previsto dall'accordo della Conferenza Stato-Regioni, Repertorio Atti n. 115 del 20 marzo 2008;
 - che, con l'incorporazione del P.O. "SS.ma Annunziata" nell'AOU di Sassari il STA non fa più parte dell'ASL n.1, e che pertanto pur venendo meno l'organizzazione dipartimentale si ritiene opportuno mantenere una stretta collaborazione fra le tre Strutture Trasfusionali di Sassari, Alghero ed Ozieri che tenga conto delle necessità di un'ottimale gestione della risorsa sangue nell'ambito della Provincia di Sassari;
 - che pertanto con il presente atto pare opportuno provvedere ad effettuare un'unica convenzione provinciale demandando a quest'ultima i rapporti con le associazioni comunali facenti capo all'AVIS provinciale di Sassari.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina la partecipazione alle attività trasfusionali ed il concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Regionale dell'Associazione indicata in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 219/2005, e dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008 e dell'art. 2 del D.Lgs n. 261/2007.

Con la presente si regola l'attività di promozione e il sostegno della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi emocomponenti nell'ambito

territoriale come specificato all'art. 4 del presente provvedimento.

Art. 2 - L'attività di promozione e sostegno

In particolare l'attività di promozione e sostegno comprende:

- a) la partecipazione dell'Associazione alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali, in generale, e dell'attività di raccolta, in particolare;
- b) la promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti, comprese le cellule staminali ematopoietiche e del cordone ombelicale;
- c) la promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei Donatori;
- d) promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
- e) il sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dall'Associazione e la definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Sistema Trasfusionale;
- f) sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dall'Associazione attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale (SISTRA);
- g) promozione della tutela del Donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
- h) la promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dall'Associazione;
- i) l'inserimento della raccolta associativa in Convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;
- j) l'incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
- k) la definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della Convenzione.

Art. 3 - Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

Le finalità di cui all'art. 2 sono attuate dall'Associazione attraverso:

- a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione, anche con il concorso delle Strutture Trasfusionali competenti;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

Art. 4 – Modalità di raccolta del sangue

La gestione dell'attività di raccolta, da parte dell'Avis Provinciale di Sassari, nel rispetto dell'art. 2 lettera f) del D.Lgs 191/2005 e dell'art 7 della Legge n. 219/2005, è assoggettata ad approvazione regionale.

Mensilmente l'Avis Provinciale farà pervenire ai Responsabili del Servizio Trasfusionale Aziendale dell'AOU di Sassari e delle Unità Operative Trasfusionali di Alghero ed Ozieri la conferma del calendario delle raccolte di sangue annualmente programmate secondo la seguente distribuzione:

1. STA AOU Sassari (Sassari, Campanedda, Castelsardo-Tergu, Codrongianos-Ploaghe-Muros, Florinas, Osilo, Perfugas-Chiaramonti-Bulzi-Laerru-Martis, Sedini, Sennori, Sorso, Edenbeach, Platamona, Usini, Ossi, Tissi, Valledoria-S.M. Coghinas);
2. UOT Alghero (Alghero, Portotorres-Stintino, Bonorva, Cossoine, Ittiri, Olmedo, Pozzomaggiore-Padria-Mara-Semestene-Montrexta, Torralba, Bonnanaro, Uri);
3. UOT Ozieri (Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Illorai, Nule, Nulvi, Tula)

Il sangue raccolto, nella struttura fissa o nell'autoemoteca, dovrà essere conservato e trasportato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in funzione degli emocomponenti che saranno prodotti e consegnato alle Strutture Trasfusionali dell'ambito territoriale su indicato entro 6 ore dal primo prelievo.

Resta inteso che, come peraltro effettuato fin'ora in base all'accordo precedente, tutti gli emocomponenti (GRC, Plasma e Piastrine) provenienti dalle raccolte di Portotorres e Nulvi dovranno essere conferiti al STA dell'AOU di Sassari a titolo non oneroso. La ASL si impegna inoltre a garantire il trattamento, parimenti a titolo non oneroso, mediante irradiazione presso l'UOT di Alghero degli emocomponenti che verranno inviati dal STA di Sassari.

L'AVIS provvederà all'acquisto di quanto necessario per le donazioni del sangue intero (sacche, provette, etichette, bende, etc) secondo quanto indicato dal Responsabile della Struttura Trasfusionale di riferimento.

I rimborsi per tali attività verranno erogati ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/28 del 30/10/2010 punto 5 e s.m.i.

Articolo 5 – Tutela del Donatore

La Legge 219/2005 riconosce alle Associazioni la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

L'Associazione in collaborazione con la Struttura Trasfusionale competente favorisce:

- il rispetto del diritto all'informazione del Donatore
- l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del Donatore

- il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il Donatore
- la tutela dei dati personali e sensibili del Donatore
- l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del Donatore su esplicita richiesta dello stesso
- l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue attraverso l'apposito Comitato Ospedaliero (COBUS) di cui al D.M. 1.9.2005 all'interno dei quali è garantita la partecipazione di un rappresentante dell'Associazione, da individuare in un rappresentante dell'Avis Provinciale;
- i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente
- lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui Donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.
- l'AVIS potrà provvedere alla raccolta con proprio personale presso le Strutture Trasfusionali secondo le modalità concordate con i rispettivi Responsabili.

Articolo 6 – *Promozione della salute*

L' ASL e l'AOU di Sassari mediante le Strutture Trasfusionali, garantiscono l'effettuazione delle visite, degli esami e delle attività di controllo atte a stabilire l'idoneità del donatore e la tutela della sua salute, in conformità del D.M. 3 marzo 2005 "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti".

L' ASL e l'AOU di Sassari assicurano inoltre, qualora il medico addetto ne ravvisi la necessità, controlli suppletivi clinici, strumentali o di laboratorio connessi al giudizio di idoneità alla donazione. Tali prestazioni sono gratuite ed esenti da quota di partecipazione alle spese secondo le norme vigenti.

Le Strutture Trasfusionali della ASL e dell'AOU di Sassari, dopo l'effettuazione degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio previsti dalla legge o ritenuti necessari in sede di ammissione o di donazione periodica, provvederanno a trasmettere i risultati agli interessati. Nel caso di temporanea o permanente inidoneità del donatore, la Struttura Trasfusionale competente provvederà entro tre giorni dalla esecuzione degli accertamenti a darne comunicazione al Direttore Sanitario dell'Associazione di appartenenza.

Il Donatore temporaneamente non idoneo sarà invitato ad effettuare i successivi controlli nei tempi e con le modalità indicate dal Servizio Trasfusionale di riferimento.

L'avvenuta donazione sarà certificata ai sensi della legge n. 219 del 21 Ottobre 2005 nonché annotata sulla tessera personale del donatore con indicazione del volume prelevato.

L'AOU e l'ASL assicurano la gratuità della vaccinazione per l'epatite B ai Donatori periodici che ne

facciano richiesta e delle relative analisi di controllo pre e post- vaccinali, nonché di altri eventuali interventi di profilassi utili ai fini trasfusionali per la migliore tutela della salute del donatore e del ricevente.

Art. 7 – Informazione e aggiornamento donatori

La ASL e l'AOU, tramite le strutture di Medicina Trasfusionale ed in accordo con l'Associazione AVIS Provinciale di Sassari, favoriscono periodicamente l'aggiornamento e l'informazione dei Donatori ogni qualvolta vengano modificati le tradizionali tecniche e/o quantità di prelievo e/o gli indici di regolarità dei singoli esami per l'ammissione alle donazioni o quando comunque sia ritenuta utile una corretta informazione dei donatori, anche a richiesta di una sola delle due parti.

Per consentire ai Donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, la Struttura Trasfusionale competente, tramite l'Associazione, promuove specifiche iniziative:

- per l'informazione e il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono sottoporsi;
- per l'informazione circa tutte le Associazioni presenti e operanti sul territorio
- per programmi di educazione alla salute in collaborazione con l'Associazione proponendo programmi e proposte per il miglioramento continuo della qualità delle attività trasfusionali, in particolare della raccolta, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

Art. 8 – Gestione dei Donatori

La gestione dei Donatori è integrata sulla banca dati del Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali della ASL e dell'AOU (EMONET) e Regionale "SISTRA" con specifiche funzioni di scambio informativo, finalizzata alle chiamate dei Donatori, alla sospensione per cause sanitarie, all'inserimento delle nuove idoneità, al riscontro delle nuove donazioni, ed in funzione della rendicontazione mensile, per le statistiche di verifica di risultato richieste dalla Struttura Regionale di Coordinamento. In particolare devono essere adottate adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio Donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bidirezionale della banca dati condivisa tra l'Associazione e la Struttura Trasfusionale di riferimento, al fine di aggiornare i dati dei Donatori presenti nell'archivio.

L'accesso alle informazioni da parte dell'Associazione è regolata in modo da garantire ai Donatori la tutela dei dati sensibili.

Art. 9 – Organizzazione della chiamata

La chiamata alla donazione per i Donatori afferenti ai Servizi Trasfusionali di riferimento alle Unità di Raccolta convenzionate (U.d.R.) è attuata dall'Associazione, in accordo con le Strutture Trasfusionali, in base alle necessità e in coerenza con il programma di autosufficienza stabilito annualmente dalla SRC. L'Associazione si impegna, inoltre, a collaborare con la Struttura

Trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive degli Organismi regionali e della Struttura Trasfusionale competente per territorio.

Art. 10 – Compensi

L'Azienda garantisce il rimborso dei costi delle attività associative nonché della eventuale attività di raccolta, nella misura indicata nella Tabella 2 dell'allegato B) della Deliberazione di Giunta n. 47/28 del 30.12.2010 e s.m.i. fatturando le prestazioni all'AVIS Provinciale di Sassari.

La spesa massima annuale per la realizzazione delle attività oggetto alla presente convezione, è stimata in:

1. € 200.000,00/anno per l'ASL n. 1
2. € 300.000,00/anno per l'AOU di Sassari.

Qualora, nello spirito di incremento delle donazioni finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza, come previsto dal Piano Sangue Nazionale e Regionale, si dovesse superare tale importo occorrerà integrare l'autorizzazione di spesa con apposito atto da parte del Servizio competente.

Art 11 - Modalità di rendicontazione e liquidazione dell'attività

L' ASL e l'AOU di Sassari provvederanno ad erogare i rimborsi dopo la presentazione di regolare fattura, da parte dell'AVIS Provinciale di Sassari. Tale fattura dovrà essere accompagnata da un report mensile delle prestazioni effettuate.

Ciascuna fattura dovrà, prima della liquidazione, essere verificata dal Responsabile della Struttura Trasfusionale di riferimento, per l'AOU in collaborazione con la Direzione Medica di Presidio, che dovrà attestare la corrispondenza con il numero delle unità consegnate.

Entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture, debitamente vistate dal Responsabile della Struttura Trasfusionale competente e dal Responsabile della Direzione Medica di Presidio o un suo delegato per l'AOU, le Aziende provvederanno, ognuna per proprio conto, alla liquidazione della fattura attraverso accredito della relativa somma sul seguente conto:

- AVIS Provinciale di Sassari c/c 1000/11824 presso Banca Prossima
IBAN IT51N0335901600100000011824

Con cadenza quadrimestrale l'Avis produrrà anche la seguente documentazione da inviare ai Servizi Affari Generale e Comunicazione dell'ASL e alla Direzione Medica dell'AOU di Sassari secondo le rispettive competenze:

- relazione sull'attività svolta (sommatoria dei report mensili associati alle fatture) con indicazione del numero di unità di sangue e/o emocomponenti raccolte e/o eventuali variazioni intervenute sul tariffario regionale;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione della proprietà del materiale (proprio e/o fornito dal SIT della Asl di Sassari) impiegato per l'attività di raccolta.

Potranno essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza.

Articolo 12 – Responsabilità

La Responsabilità tecnico-organizzativa delle raccolte, secondo la rispettiva competenza territoriale, è affidata ai Responsabili del Servizio Trasfusionale Aziendale dell'AOU di Sassari e delle Unità Operative Trasfusionali di Alghero ed Ozieri, mentre la responsabilità sanitaria riguardante le donazioni e i Donatori compete al Direttore sanitario individuato dall'AVIS Provinciale nel rispetto della normativa vigente.

Il nominativo del Direttore sanitario, individuato dall'AVIS Provinciale, dovrà essere comunicato alla Regione ed alla ASL ed alla AOU di Sassari con la data di assunzione della responsabilità, comunicando altresì ogni eventuale sostituzione temporanea o permanente dello stesso.

Art. 13 – Ristoro del Donatore

Dopo ogni donazione effettuata presso il STA di Sassari e le UOT di Alghero ed Ozieri l'ASL e l'AOU forniranno gratuitamente, ciascuna per la parte di competenza, un adeguato ristoro ai Donatori che si presentano per la donazione e le indagini di laboratorio per l'accertamento dell'idoneità. Nel caso delle raccolte fuori sede all'erogazione del ristoro provvederà l'Associazione dietro un rimborso delle spese nella misura indicata nella Tabella 2 dell'allegato B) della Deliberazione di Giunta n. 47/28 del 30.12.2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14 – Copertura assicurativa dei Donatori

L'ASL e l'AOU di Sassari stipulano ciascuna per la parte di competenza, d'intesa con l'Associazione, una idonea polizza assicurativa a copertura regionale, aggiornata nei massimali, che deve garantire il Donatore da qualunque rischio, anche in itinere (trasferimento dalle sedi dell'Assicurato all'abituale luogo di lavoro od alla propria residenza) connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo, secondo le modalità meglio precisate nelle rispettive Polizze.

Art. 15 – Smaltimento rifiuti

L'ASL e l'AOU di Sassari provvederanno allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'attività di prelievo secondo le normative speciali vigenti in materia.

Sarà a carico dell'AVIS il trasporto dei suddetti rifiuti dal luogo di produzione a quello di smaltimento.

Art. 16 – Accesso ai documenti e Trattamento dati

All'AVIS è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi delle Aziende, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e nel rispetto della normativa di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

L'AVIS, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente atto, è autorizzata al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali, ai soli fini dell'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalla stessa.

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti, l'AVIS è tenuto, inoltre, a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto venga a conoscenza in occasione dell'attività.

Art. 17 – Durata e recesso

La presente convenzione avrà durata triennale, a decorrere dal 01.01.2016.

Il rinnovo tacito non è consentito.

La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto fra loro, ovvero qualora si rendesse necessario in conseguenza di modifica da parte della RAS dell'organizzazione della rete trasfusionale regionale.

Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo avviso di mesi 3, notificato tra le parti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di recesso saranno fatti salvi i diritti a rimborsare i corrispettivi dovuti per le prestazioni eseguite sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 18 - Registrazione

Il presente atto, composto da n. 10 pagine e redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/1986.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge n. 266/1991.

Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art 8, comma 2, legge n. 266/1991.

Art. 19 – Foro competente

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del foro di Sassari.

Art. 20 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle relative norme di legge.

Sassari, li _____

Letto, approvato e sottoscritto

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 1 SASSARI
Il Commissario Straordinario
(Dott. Agostino Sussarellu)

AOU SASSARI
Il Commissario Straordinario
(Dott. Giuseppe Pintor)

AVIS PROVINCIALE DI SASSARI
Il Presidente
(Sig. Vincenzo Dore)
